Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9515 — TPG Asia/Genting Hong Kong/Dream Cruises)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 308/05)

1. In data 4 settembre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ([1]).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

— TPG Asia GenPar VII Advisors Inc. («TPG Asia») (Isole Cayman), appartenente al gruppo TPG,

— Genting Hong Kong Limited («Genting HK») (Bermuda),

— Dream Cruises Holding Limited («Dream Cruises») (Bermuda), controllata da Genting HK.

TPG Asia e Genting HK acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Dream Cruises.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— TPG Asia: società di investimento di capitali privati che gestisce una famiglia di fondi che investono in un'ampia gamma di imprese mediante acquisizioni. Opera principalmente nella regione Asia-Pacifico (comprese la Cina, l'India, il Sudest asiatico, il Giappone, la Corea e l'Australia). Fa parte di TPG, che è un'impresa di investimento privata che opera su scala mondiale.

— Genting HK: impresa che opera su scala mondiale nel settore del tempo libero, dell'intrattenimento e alberghiero. Gestisce crociere e attività correlate con i marchi Star Cruises, Crystalis Cruises e Deam Cruises. Genting HK svolge anche attività di cantieristica navale in Europa.

— Dream Cruises: gestisce servizi di crociera in tutta la regione Asia-Pacifico con tre navi di sua proprietà: Genting Dream, World Dream e Explorer Dream. Attualmente è sotto il controllo esclusivo di Genting HK e, a seguito dell'operazione, sarà controllata congiuntamente da quest'ultima e da TPG Asia.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ([2]), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9515 — TPG Asia/Genting Hong Kong/Dream Cruises

([1]) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
([2]) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO